

Penale Sent. Sez. 3 Num. 22157 Anno 2017
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GAI EMANUELA
Data Udiienza: 23/02/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vitiello Giuseppe, nato a Torre Annunziata il 19/07/1956

avverso la sentenza del 13/05/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto
per prescrizione;
udito per l'imputato l'avv. Gennaro Iannotti che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 maggio 2015, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato Giuseppe Vitiello, quale legale rappresentante della società "Pignataro Patrimonio srl" di gestione dello stoccaggio di rifiuti solidi urbani, alla pena di € 10.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 256 commi 4 del d.lgs n. 152 del 2006 (come diversamente qualificata l'imputazione di cui all'art.

Corte di Cassazione



256 comma 1 lett. a) del d.lgs n. 152 del 2006) per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione alla gestione del servizio di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani, per non aver assicurato l'effettiva tenuta dell'impermeabilizzazione dei containers e nell'omesso controllo della tenuta della pavimentazione. Fatto accertato in Pignataro Maggiore il 15/01/2010.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso Vitiello Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione della legge penale in relazione all'art. 157 cod.pen. e 129 cod.proc.pen.

Rappresenta il ricorrente che il Vitiello aveva rinunciato alla prescrizione, all'udienza del 3 dicembre 2014, ma tale rinuncia, effettuata prima del maturare della prescrizione, non era efficace, sicchè il Giudice, alla successiva udienza del 13 maggio 2015, avrebbe dovuto pronunciare sentenza ex art. 129 cod.proc.pen. per essere il reato estinto per prescrizione maturata il 15 gennaio 2015, oppure avrebbe dovuto convocare le parti al fine di confermare la rinuncia alla prescrizione una volta maturata la stessa. Per tali ragioni chiede che la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod.proc.pen., annulli senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata. Come è noto il diritto di rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato può essere esercitato solamente dopo che la prescrizione sia maturata, in quanto solo da quel momento l'interessato può valutarne gli effetti. La rinuncia dell'imputato alla prescrizione è, dunque, inefficace se il termine di prescrizione non è ancora maturato al momento della rinuncia medesima (Sez. 4, n. 119 del 12/11/2010, Salemi, Rv. 249349; Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248739).

5. Nel caso in esame la rinuncia alla prescrizione, effettuata all'udienza del 3 dicembre 2014, era priva di effetti giacchè il reato non si era ancora prescritto a tale data, maturando la prescrizione, ai sensi degli artt. 157-161 cod.pen. trattandosi di reato contravvenzionale, al 15/01/2015.

La sentenza di condanna, pronunciata in data 13 maggio 2015, è stata erroneamente pronunciata in presenza di una rinuncia alla prescrizione priva di

effetti. Poiché a tale data il termine di prescrizione del reato contestato era già decorso, il Giudice avrebbe dovuto rilevare la causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. già maturata e dichiararla pronunciando sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione.

6. Non resta alla Corte di cassazione che, accertata la causa di estinzione del reato per prescrizione, dichiarare la stessa e, conseguentemente, annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

7. Non ricorrono le condizioni di cui alle S.U. n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti, per pronunciare, in presenza di una causa di estinzione del reato, sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 cod.proc.pen., sul rilievo che la rilevanza penale del fatto e l'attribuibilità al ricorrente emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso il 23/02/2017

Il Consigliere estensore

Emanuela Gal

Il Presidente

Piero Savani



Corte di Cassazione

